BIANCHERI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BIANCHERI. Io credo che questa non sia la sede opportuna per la mozione dell'onorevole Boggio. *(Bravo!)* Prego quindi la Camera a voler rimandare l'esame di questa questione a quando si tratterà di esaminare il bilancio delle finanze. *(Bene! bene!)*

BOGGIO. Domando la parola sulla mozione d'ordine.

Io non intendo di fare una discussione. Io desiderava un chiarimento. Ora debbo dichiarare che la risposta che ho avuta non mi sembra aver chiarito la cosa. Forse mi sarò espresso male. Io desideravo sapere se queste fedi di credito siano ancora dal Governo tollerate sì o no. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Parli sulla mozione d'ordine proposta dal deputato Biancheri.

BOGGIO. Appunto, la mozione d'ordine Biancheri tende a dimostrare che la mia domanda non ha rapporto colla questione attuale. E siccome la mia domanda tendeva a sapere se quel privilegio, che profitta ad una provincia...

NISCO. Ma non profitta!

BOGGIO... se quel privilegio che profitta ad una provincia sia o no cessato, essa ha intimo rapporto con questo articolo che fa cessare un privilegio analogo in altra provincia. È perciò evidente il nesso logico, giuridico e costituzionale delle due materie.

PRESIDENTE. Aderisce a che la questione da lei promossa sia rimandata ad altro tempo?

BOGGIO. Aderisco, colla riserva che ho fatta, che, cioè, la risposta dell'onorevole ministro ha nulla chiarito.

PRESIDENTE. L'incidente è terminato.

Prima che si passi alla votazione dell'articolo 12, debbo annunziare alla Camera che la Commissione proporrebbe una nuova aggiunta all'articolo 11.

Quest'aggiunta sarebbe così concepita:

« L'aliquota d'imposta di questi beni (cioè, dei beni di cui parla l'ultimo periodo dell'articolo 11) sarà commisurata a quella vigente nel compartimento catastale a cui appartiene. »

MINGHETTI, *ministro per le finanze.* A me pare una cosa così chiara che riterrei veramente superflua quest'aggiunta. Infatti prego la Camera di osservare che l'articolo 11 dice:

« Dal 1° gennaio 1864 l'imposta fondiaria sarà dovuta indistintamente da tutti gli altri immobili, sin qui esenti, di qualunque natura e pertinenza.

« Però i beni esenti non pagheranno per gli anni 1864, 1865 e 1866 che due terzi dell'imposta medesima. »

Vede la Camera che dei non censiti si viene a parlare nell'articolo seguente.

Io credo dunque che non vi possa essere nessun dubbio; tuttavia io non ho difficoltà di accettare quest'aggiunta, la quale forse non fa che dire più chiaramente una cosa, che per me era già abbastanza chiaramente detta.

PRESIDENTE. La Commissione persiste?

ALLIEVI, *relatore.* La Commissione ha fatto questa proposta, perchè crede giovi ad esprimere più chiaramente il concetto della legge. Un dubbio è stato elevato da qualcuno; l'aggiunta non nuoce e giova invece a rendere più chiaro il significato della legge. A noi pare quindi che possa accettarsi.

PRESIDENTE. Dunque persiste.

MINGHETTI, *ministro per le finanze.* Ed io accetto senza difficoltà.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti quest'aggiunta all'articolo 11 proposta dalla Commissione:

« L'aliquota d'imposta di questi beni sarà commisurata a quelle vigenti nel compartimento catastale a cui appartengono. »

(È approvata).

Ora sarebbe in votazione l'articolo 12.

MINGHETTI, *ministro per le finanze.* Su questo punto debbo dire che non posso accettare interamente la redazione della Commissione, e le ragioni ne sono chiare, a mio avviso.

La Commissione si è preoccupata principalmente dei beni non censiti delle provincie modenesi, perchè realmente sono cospicui. Io credo che si debba ristabilire l'antico concetto ministeriale, cioè estendere questa clausola a tutti i beni non censiti del regno.

Io accetto il secondo paragrafo, ma solo invece di dire *di cui*, direi *dei quali*, e toglierei le parole *vigenti nelle antiche provincie*, e direi: « I beni censiti dello stesso compartimento, dei quali parla l'articolo 1 della legge 1° gennaio 1857, vigente nelle antiche provincie e compresi entro a comuni censiti, » ecc. Questo non è che una emenda di dizione, e suppongo che la Commissione non avrà difficoltà di accettarla.

Vorrei però mutare il terzo paragrafo al quale sostituirei il paragrafo primitivo, il quale dice:

« Rispetto ai beni non censiti dell'altro compartimento, il ministro di finanza farà i provvedimenti necessari per istabilire sopra d'essi un'imposta analoga a quella del rispettivo comune o del territorio confinante. »

Poi accetterei l'ultimo paragrafo della Commissione, che dice:

« Il prodotto dell'imposta sui beni incensiti andrà ecc. » e qui aggiungerei: *sino a nuova disposizione*, « in disgravio del rispettivo contingente compartimentale, fermo per le antiche provincie il disposto dell'articolo 3. »

Questa è la sola mutazione che farei, e spero che la Commissione non avrà difficoltà di accettarla, perchè sta più col progetto che io ebbi l'onore di presentare.

SANDONNINI. Domando la parola. (*Rumori*)

Vorrei far osservare che a questo articolo era già stato proposto un emendamento firmato da me e dall'onorevole Tonelli. Non faccio questa osservazione per insistere che il mio emendamento sia posto ai voti, perchè, nelle disposizioni in cui si trova ora la